

Parte prima - N. 22

Anno 41

23 dicembre 2010

N. 178

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2010, N. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

la seguente legge:

Art. 1

*Riduzione del dieci per cento
del trattamento economico dei consiglieri regionali*

1. Le indennità mensili di carica e di funzione di cui alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) sono diminuite del dieci per cento. I riferimenti contenuti nella legislazione regionale a tali indennità si intendono agli ammontari diminuiti di cui al presente comma.

Art. 2

*Modifica dell'articolo 4
della legge regionale n. 42 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.»

Art. 3

*Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 42 del 1995*

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituita dalla seguente:

«b) da un rimborso spese di trasporto per lo svolgimento di tutte le attività connesse all'esercizio del mandato presso

la sede dell'Assemblea legislativa, costituito da un rimborso chilometrico per il percorso dal luogo di residenza dei consiglieri anche se ubicato fuori dal territorio regionale, corrisposto in base alla effettiva presenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'amministrazione regionale.»

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione.»

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«5. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1.»

4. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 è sostituito dal seguente:

«6. La disposizione di cui al comma 5 non è operata:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma del comma 1 dell'articolo 8;

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente / relatore di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione.»

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 4

*Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 42 del 1995*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è così sostituito:

«1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita - per ogni anno di mandato esercitato, o frazione di anno, e fino ad un massimo di dieci anni - in un dodicesimo dell'indennità di carica totale lorda percepita nell'anno dal consigliere regionale. Se l'esercizio del mandato supera i dieci anni, il calcolo dell'indennità di fine mandato si effettua sui primi dieci anni.»

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995 è abrogato.

Art. 5

*Abrogazione dell'istituto
dell'assegno vitalizio regionale*

1. Dalla X legislatura regionale è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o

cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 6

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 23 dicembre 2010

VASCO ERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge, d'iniziativa:

- dei consiglieri Monari, Sconciaforni, Naldi, Mandini, Barbati, Mazzotti, Noè, Lombardi, Pollastri e Manfredini; oggetto assembleare n. 827 (IX legislatura) testo base;
- dei consiglieri Favia e Defranceschi; oggetto assembleare n. 494 (IX legislatura);

Publicati sul Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente, sul n. 46 in data 14 dicembre 2010 e sul n. 31 in data 29 settembre 2010;

Assegnati alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" in sede referente;

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 7/2010 del 14 dicembre 2010, con relazione scritta del consigliere Mario Mazzotti nominato dalla Commissione in data 7 dicembre 2010;

Approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 20 dicembre 2010, atto n. 8/2010.

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 4 - Diritto alla indennità di carica.

1. Il diritto alla indennità di carica decorre dal giorno successivo a quello delle elezioni e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quello dell'anticipato scioglimento dello stesso. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida».

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 6 - Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, della Conferenza

dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all'espletamento del mandato è corrisposto ai consiglieri regionali un rimborso spese costituito:

(*omissis*)

b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente dall'Ufficio di Presidenza. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede di riunione per il costo di esercizio al chilometro di un'automobile di cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza è autocertificata dal consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio o di un'autovettura a guida libera di proprietà dell'Amministrazione regionale».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 6 - Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(*omissis*)

2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i Consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurato alla distanza tra questo comune e quello di residenza di ogni Consigliere».

Comma 3

3) il testo del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 6 -Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(omissis)

5. Al Consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le trattenute disposte dal comma 4».

Comma 4

4) il testo del comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 6 -Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(omissis)

6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del comma 1 dell'articolo 8

b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni consiliari di cui il Consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente di argomenti sottoposti all'esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;

c) quando il Consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma 6».

Comma 5

5) il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 6 -Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(omissis)

3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 è liquidato su sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali, indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.

4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al comma 1 è operata

una trattenuta pari ad un sedicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 1, lettera b)».

Note all'art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 12 - Misura della indennità di fine mandato.

1. La misura dell'indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità lorda di cui all'art. 2 percepita dal Consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 12 - Misura della indennità di fine mandato.

(omissis)

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero».

Note all'art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 5 - Indennità di funzione.

(omissis)

4. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il Consigliere non rieleto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, fino alla scadenza della proroga».

2) il testo del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne **Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale**, è il seguente:

«Art. 10 - Uso di autovetture di servizio e abbonamenti a mezzi di trasporto e a percorsi autostradali.

(omissis)

3. L'Ufficio di Presidenza può stipulare a nome dei Consiglieri che ne facciano richiesta, con oneri a carico dei Consiglieri stessi, abbonamenti ferroviari, ovvero a mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, per il percorso dal luogo di residenza dei Consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede del Consiglio regionale»

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.